

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015.

ART. 2

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della medesima Convenzione.

ART. 3

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 416, sesto comma, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis*» sono inserite le seguenti: «, 601-*ter*, 601-*quater*»;

b) all'articolo 600-*septies*.2, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 601-*bis*, primo e secondo comma, 601-*ter*, 601-*quater* e 601-*quinquies*, commesso da persona che esercita la professione sanitaria o sociosanitaria, comporta l'interdizione dalla professione da tre a dieci anni.»;

c) all'articolo 601-*bis* è abrogato il terzo comma;

d) dopo l'articolo 601-*bis* sono inseriti i seguenti:

«Art. 601-*ter*. (Prelievo di organi da persona vivente) - Chiunque illecitamente preleva un organo o parte di un organo da persona vivente è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Art. 601-*quater*. (Uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente) - Chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dei casi di concorso nel reato di cui all'articolo 601-*ter*, fa uso di un organo o parte di un organo prelevato illecitamente da persona vivente soggiace alla pena stabilita dall'articolo 601-*ter*, ridotta di un terzo.

Art. 601-*quinquies*. (Violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi) - L'esercente la professione sanitaria che richiede o riceve denaro o altra utilità, per sé o per altri, ovvero ne accetta la promessa per effettuare un prelievo illecito o per fare uso di un organo o parte di un organo prelevato illecitamente da persona vivente è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. La stessa pena si applica a colui che dà, offre o promette il denaro o altra utilità all'esercente la professione sanitaria.»;

e) all'articolo 602-*ter*:

1) al primo comma, alinea, dopo le parole: «secondo comma» sono inserite le seguenti: «, 601-*bis*, 601-*ter*, 601-*quater*, 601-*quinquies*» e, alla lettera a), dopo la parola: «diciotto» sono

inserite le seguenti: «o se la persona offesa è in condizioni di vulnerabilità a causa di inferiorità psichica o fisica»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» sono inserite le seguenti: «, 601-*bis*, 601-*ter*, 601-*quater*, 601-*quinquies*»;

3) al quinto comma, dopo le parole: «dagli articoli 600, 601» sono inserite le seguenti: «, 601-*bis*, 601-*ter*, 601-*quater*, 601-*quinquies*»;

4) al sesto comma, dopo le parole: «dagli articoli 600, 601» sono inserite le seguenti: «, 601-*bis*, 601-*ter*, 601-*quater*, 601-*quinquies*»;

5) al settimo comma, dopo le parole: «dagli articoli 600, 601» sono inserite le seguenti: «, 601-*bis*, 601-*ter*, 601-*quater*»;

6) dopo il nono comma è inserito il seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 601-*ter* e 601-*quater*, se dal fatto deriva alla persona sottoposta al prelievo o al trapianto una lesione personale grave la pena è aumentata fino a un terzo; se ne deriva una lesione personale gravissima la pena è aumentata da un terzo alla metà; se ne deriva la morte la pena è aumentata dalla metà ai due terzi.».

ART. 4

(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» sono inserite le seguenti: «, 601-*bis*, 601-*ter*, 601-*quater*, 601-*quinquies*»;

b) dopo l'articolo 25-*quinquies* è inserito il seguente: «Art. 25-*quinquies*.1. (Prelievo di organi da persone decedute) - 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 22, comma 3, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.».

ART. 5

(Modifiche alle disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti)

1. All'articolo 22, comma 3, della legge 1° aprile 1999, n. 91, le parole «perpetua dall'esercizio della professione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio della professione da tre a dieci anni».

ART. 6.

(Riserve)

1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo dichiara di riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 7

(Punto di contatto ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione)

1. Il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani, ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione di cui all'articolo 1, è il Ministero della giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia.

2. Le denunce presentate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della Convenzione di cui all'articolo 1 sono trasmesse al punto di contatto di cui al comma 1 per l'inoltro al competente Stato parte della Convenzione medesima.

ART. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 17 della Convenzione di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

ART. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.